



Ministero degli Affari Esteri

**PROTOCOLLO TRA IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E L'ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO
IN MATERIA DI COLLABORAZIONE
PER LA PROMOZIONE DEI FLUSSI TURISTICI
VERSO L'ITALIA**

Addì ventinove gennaio dell'anno duemilatredici, il Ministero degli Affari Esteri, rappresentato dal Segretario Generale, Ambasciatore Michele Valensise, e l'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, rappresentata dal Presidente, Dottor Pier Luigi Celli,

visti il Protocollo d'Intesa MAE-MAP-ENIT del 7 luglio 2004, che ha, tra l'altro, l'obiettivo di incrementare i flussi turistici verso l'Italia ed il flusso di investimenti diretti esteri da e verso l'Italia nel settore turistico, ed il Protocollo d'Intesa tra il Dipartimento per il Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero degli Affari Esteri del 14 gennaio 2009, che mira a facilitare la più ampia collaborazione tra le due parti;

vista la Convenzione tra Ministero degli Affari Esteri, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, e l'ENIT del 9 novembre 2012, che stabilisce le modalità attraverso le quali l'ENIT opera nell'ambito delle Rappresentanze diplomatico-consolari all'estero;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Oggetto della collaborazione

L'ENIT assicurerà, presso alcune Rappresentanze diplomatico-consolari, individuate d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, servizi connessi al disbrigo di pratiche relative ai visti turistici.

I citati servizi, realizzati con l'assenso e nel pieno rispetto dei poteri e delle responsabilità che incombono istituzionalmente sul Capo missione, riguarderanno: informazioni telefoniche a privati, agenzie ed operatori turistici, fissazione di appuntamenti, traduzioni ed interpretariato, raccolta di documentazione, riconsegna dei passaporti, assistenza ai controlli sui rientri.

Le operazioni di cui sopra non includono attività correlate al processo decisionale di rilascio del visto d'ingresso o comunque valutato sensibile dal punto di vista della sicurezza.

Art. 2

Individuazione delle Sedi estere interessate

Le Sedi presso le quali l'ENIT presterà la propria collaborazione sono le seguenti: Ambasciate d'Italia in Astana, Baku, Jerevan, Kiev, Minsk, New Delhi e Tbilisi; i Consolati Generali d'Italia in Mosca, Mumbai e San Pietroburgo.

Il Ministero degli Affari Esteri e l'ENIT definiranno di comune intesa un crono programma per l'avvio della fornitura dei servizi di cui al successivo articolo 4, sulla base dell'andamento attuale e tendenziale dei flussi turistici.

Art. 3

Comunicazioni alle Sedi estere interessate e collaborazione istituzionale a livello locale

Il Ministero degli Affari Esteri provvederà ad informare le Rappresentanze interessate dall'intesa in parola, affinché esse possano definire, con i competenti responsabili ENIT, le specifiche modalità di applicazione a livello locale, nonché ogni altro aspetto necessario al conseguimento delle finalità del presente Protocollo.

Art. 4

Fornitura dei servizi

Il Ministero degli Affari Esteri autorizza l'ENIT a fornire i servizi di cui all'Art. 1 del presente Protocollo, i cui costi previsti sono a carico dell'ENIT, nei limiti delle risorse a tal fine destinate, e per i quali il Ministero degli Affari Esteri non dovrà sostenere alcun onere.

La definizione dell'ammontare dei servizi destinati dall'ENIT alla Sedi estere di cui all'art. 2 sarà fatta d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, nei limiti delle risorse a tal fine rese disponibili da parte del l'ENIT.

Art. 5

Rapporto di lavoro

L'esercizio delle attività incluse nella fornitura di servizi di cui al presente Protocollo non è assimilabile, per il personale eventualmente assunto dall'ENIT, ad un rapporto di lavoro con la Sede diplomatico-consolare.

Art. 6
Risoluzione delle controversie

Eventuali controversie che dovessero sorgere riguardo all'applicazione del presente Protocollo verranno risolte amichevolmente fra il Ministero degli Affari Esteri e l'ENIT.

Art. 7
Durata e rinnovo

Il presente Protocollo sarà valido per sei mesi, dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013.

Esso potrà essere rinnovato per periodi di sei mesi, alle medesime condizioni, attraverso uno scambio di comunicazioni fra le Parti, da inviare per posta elettronica certificata a ENIT (sedecentrale@cert.enit.it) ed al Ministero degli Affari Esteri (segr-co@cert.esteri.it).



**IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI**

**IL PRESIDENTE
DELL'ENIT - AGENZIA NAZIONALE
DEL TURISMO**

